



COMUNE DI EMPOLI

Città Metropolitana di Firenze

Repertorio n° 29664

SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO "PROGETTO HOME 2030" -INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE E IMMOBILI PUBBLICI A PONTE A ELSA –PISTA CICLABILE E AREE A VERDE –PONTE A ELSA – CIG: 9547461E0C - CUP: C79J21004120001 PNRR -MISSIONE M5 -COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA)".

L'anno duemilaventitré (2023) e questo giorno ventisette (27) del mese di aprile presso i locali della Sede comunale di Empoli,

TRA

l'Ing. Roberta Scardigli, nata a [REDACTED], domiciliata e residente per la carica nel palazzo degli Uffici comunali, non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Empoli - Codice fiscale e Partita I.V.A. n° 01329160483 - in applicazione dell'art. 107 del D. Lgs. Del 18.08.2000, n° 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - giusto decreto sindacale n° 66 del 01.08.2019 e successivo decreto sindacale n° 7 del 13/01/2023;

E

il Sig. Roberto Massai nato a [REDACTED] e domiciliato per la

carica come in appresso, il quale interviene e agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante della Impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l., con sede legale in Grosseto, Via Birmania n. 148, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00088180534, aggiudicataria dei lavori in oggetto.

Viene stipulato quanto appresso:

P R E M E S S O C H E

- con Delibera di Giunta Comunale n. 227 del 02/12/2022, veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo denominato “Progetto Home 2030
- Interventi di riqualificazione aree e immobili pubblici a Ponte a Elsa – Pista ciclabile e aree a verde – Ponte a Elsa - CUP C79J21004120001 PNRR - Missione M5 -Componente C2 - Investimento 2.3 Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA)”, per un importo complessivo dei lavori pari a € 299.721,27 di cui € 287.784,64 per lavori soggetti a ribasso ed € 11.936,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Determinazione a contrarre n. 1622 del 12/12/2022 veniva stabilito di appaltare i lavori mediante procedura negoziata senza bando di cui all’art 63 del D.lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020 e come da ultimo modificato con L. 108/2021 (disciplina sostitutiva dell’art 36 c. 2 del d.lgs. 50/2016 fino al 30/06/2023), tra n. 10 operatori economici sorteggiati in seduta pubblica attingendo dall’elenco relativo alla manifestazione di interesse per i lavori di “SOSTITUZIONE STRUTTURA IMPALCATO DEL PONTE SUL FIUME ORME A EMPOLI LUNGO LA S.S. 67 VIA TOSCO

ROMAGNOLA SUD CON TRAVATA A CAMPATA UNICA IN C.A. (CUP C72C20003050009)” di cui alla determina a contrarre n. 1718 del 30/12/2021, applicando il principio di rotazione con la relativa esclusione degli operatori già sorteggiati per i lavori del suddetto ponte;

- con la predetta determina venivano inoltre stabiliti gli elementi essenziali del contratto da affidare, i criteri di selezione degli offerenti e dell’offerta, nonché individuato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nell’Ing. Roberta Scardigli, Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Empoli;

- il Comune di Empoli ha sottoscritto con l’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa apposita convenzione (Rep. 4040 del 03.04.2018) per la gestione delle gare di appalto mediante Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;

- in esecuzione dei predetti atti e della determina dirigenziale n. 876 del 19/12/2022 dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa è stata esperita la gara dalla Centrale Unica di Committenza con modalità interamente telematica sul sito www.start.toscana.it;

- con Determinazione dirigenziale n° 54 del 26/01/2023 dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa venivano approvati i verbali di gara e veniva sancita l’aggiudicazione definitiva “non efficace” della citata procedura, in attesa delle verifiche di legge;

- con Determinazione dirigenziale del Comune di Empoli n. 275 del 16/03/2023, a seguito dell’esito positivo delle verifiche, effettuate dal RUP, si dichiarava aggiudicatario definitivo “con efficacia” l’operatore economico Impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l., con sede legale in

Grosseto, Via Birmania n. 148, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00088180534, con un ribasso del 18,721% sulla base d'asta, per un prezzo complessivo di € 233.908,48 (*duecentotrentatremilanovecentootto/48*) I.V.A. esclusa, oltre oneri della sicurezza.

Ciò premesso ed essendo intenzione delle parti stipulare mediante apposita scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, che regoli l'avvenuto accordo fra le medesime, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1)

I sunnominati contraenti, dichiarano di accettare e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto.

Art. 2)

Il Comune di Empoli, come sopra rappresentato, affida all'operatore economico Impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l., che accetta, l'appalto dei lavori di riqualificazione aree e immobili pubblici a Ponte a Elsa Pista ciclabile e aree a verde Ponte a Elsa - CUP C79J21004120001 - PNRR Missione M5 Componente C2 Investimento 2.3 - Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA), per il corrispettivo "a misura" di € di € 233.908,48 (*duecentotrentatremilanovecentootto/48*) I.V.A. esclusa, che, aumentato dell'importo di € 11.936,63 (*undicimilanovecentotrentasei/63*) per gli oneri di sicurezza, determina l'importo totale in appalto di € 245.845,11 (*duecentoquarantacinquemilaottocentoquarantacinque/11*) I.V.A. esclusa, così individuato per il ribasso d'asta del 18,721% (*diciotto virgola settecentoventuno*) sull'importo complessivo dei lavori a base di gara di €

287.784,64 escluso oneri per la sicurezza.

Le condizioni dell'appalto sono tutte quelle stabilite, oltre che nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto (parte normativa), nell'Elenco prezzi, nel Cronoprogramma e nell'Offerta economica, allegati al presente contratto a costituirne parte integrante e sostanziale.

Sono, inoltre, parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, in quanto conservati agli atti del fascicolo e firmati digitalmente dalle parti (tranne il POS), i seguenti elaborati:

- Elaborati del progetto definitivo/esecutivo approvato:
 - Relazione tecnica;
 - Normativa tecnica dell'appalto;
 - Piano della gestione e manutenzione dell'opera;
 - Analisi prezzi;
 - Computo metrico estimativo;
 - Computo metrico;
 - Stima incidenza manodopera;
 - Tavola dello stato di fatto;
 - Tavola stato di progetto – schema degli interventi;
 - Tavola della segnaletica;
 - Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
 - Piano di sicurezza e coordinamento – All. B – Analisi e valutazione dei rischi;
 - Computo metrico sicurezza;
 - Tavola layout di cantiere;
- Piano operativo di sicurezza (POS) presentato dall'Appaltatore in formato

cartaceo e firmato in modo analogico;

- Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva.

Art. 3)

L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme del Capitolato Speciale d'Appalto, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori e tutte le norme di legge vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni anzidette.

L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'appaltatore è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del

lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento in favore dell'appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

Art. 4)

In relazione a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n° 50/2016, l'operatore economico ha formalmente dichiarato, in sede di presentazione dell'offerta, di volersi avvalere del subappalto di parte del contratto a terze parti, nei limiti previsti dalla normativa attualmente vigente in materia. In particolare l'operatore economico ha indicato che intende eventualmente subappaltare le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG3, (rimozioni, demolizioni, scavi, riempimenti, fondazioni stradali, semipenetrazione, taglio pavimentazione, fresature, allargamento marciapiedi, opere completamento, opere a verde, segnaletica, posa in opera di: conglomerati bituminosi/ geotessuto/ profili/ acciaio/ parapetti/ cordonati/ pietra/ porfido/ tubazioni/ rilevati/ pozzetti/ zanelle/ arredi urbani/ pavimentazione antitrauma/ giochi/ telecamere/ masselli

autobloccanti, noli a caldo macchinari e/o attrezzature).

Art. 5)

La Stazione Appaltante, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m., informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 6)

1. I pagamenti, sia in acconto che a saldo, saranno effettuati secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto.

2. L'appaltatore è formalmente obbligato, giuste le previsioni recate dall'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto.

Allo scopo l'operatore economico ha comunicato l'utilizzo del seguente conto corrente dedicato e comunque assicura il pieno rispetto delle regole stabilite dalla fonte normativa testé richiamata.

3. A tal fine si specifica che:

- il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: 9547461E0C;
- il Codice unico di progetto (CUP) è il seguente: C79J21004120001;
- il conto corrente dedicato dell'Impresa edile stradale F.lli Massai S.r.l risulta acceso presso:

- [REDACTED]
[REDACTED];

I soggetti deputati ad operare su tale conto corrente sono:

- Sig. [REDACTED], nato a [REDACTED], C.F.

████████████████████;

- Sig.ra ██████████, nata a ██████████, C.F.

████████████████████;

- Sig. ██████████, nato a ██████████, C.F.

████████████████████;

4. L'appaltatore e si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica relativa ai dati indicati nel comma 3 che precede.

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente appalto, giusta le previsioni recate dal menzionato art. 3, comma 9-bis, della legge 13.08.2010, n. 136, costituisce causa di risoluzione del contratto.

6. L'appaltatore si impegna a inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti del presente lavoro, la clausola di cui appresso:

Art. ... (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...) /CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di

tracciabilità finanziaria.

3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...)

Art. 7)

In riferimento alla responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR, nel rinvio a quanto più compiutamente stabilito in merito negli atti di gara, si precisa quanto di seguito esposto.

1. Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH).

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

Il Regolamento (UE) 2020/852 e il Regolamento Delegato 2021/2139 descrivono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un “danno significativo”.

Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 10 del presente contratto.

2. Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità.

Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la *“relazione di genere”* sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la *“relazione di genere”* di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 10 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 9.

Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro

sei mesi dalla stipulazione del presente contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 *bis*, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “*relazione di genere*” di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 10 e/o la risoluzione del presente Contratto di cui al successivo articolo 9.

L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, nel caso in cui per lo svolgimento del contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione femminile che all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione). Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 10 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 9.

3. Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia

contabile.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Comune conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al presente intervento PINQuA per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

4. Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi PINQuA con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente. È riconosciuta al Comune (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

L'appaltatore è tenuto altresì a rispettare eventuali obblighi di informazione e pubblicità nel PNRR, inerenti il rispetto degli obblighi di informazione e comunicazione per le operazioni finanziate nell'ambito del

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per garantire un'adeguata visibilità agli interventi finanziati, nonché la trasparenza nell'utilizzo dei fondi UE ai sensi dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241.

Art. 8)

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, l'operatore economico Impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l. ha costituito una cauzione definitiva di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, di € 18.409,86 mediante polizza fideiussoria

n. [REDACTED], ridotta ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, in quanto in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 rilasciata da DNV - Business Assurance Italy S.r.l. con validità fino al 28/11/2024 e certificazione ambientale ISO 14001:2015 rilasciata da DNV Business Assurance Italy S.r.l., con validità fino al 15/03/2025.

In caso di inadempienza alle condizioni contrattuali, l'Amministrazione appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità sulla cauzione predetta e l'appaltatore sarà tenuto a reintegrarla nel termine che sarà assegnato qualora il Comune abbia dovuto, durante il corso dei lavori, valersi di tutto o in parte di essa.

L'appaltatore ha altresì costituito, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, polizza C.A.R. n. [REDACTED], rilasciata da [REDACTED] per la copertura dei rischi di esecuzione con le seguenti somme:

Partita 1 Euro 245.845,11 - Partita 2 Euro 122.922,56 - Partita 3 Euro 122.922,56 e dei rischi di responsabilità civile verso terzi con il massimale

pari a € 500.000,00.

Art. 9)

1. In ottemperanza agli impegni di cui ai Protocolli e Accordi siglati dall'Amministrazione appaltante in materia di appalti pubblici, espressamente accettati in sede di gara con la sottoscrizione della relativa specifica dichiarazione dalla ditta aggiudicataria, il vincolo contrattuale di cui al presente atto sarà immediatamente risolto:

- a) nei casi in cui da accertamenti svolti ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'impresa aggiudicataria;
- b) nel caso di impiego di manodopera non in regola con gli obblighi contributivi compresi gli obblighi assunti con la Cassa Edile;
- c) in caso di gravi ripetute violazioni dei piani di sicurezza segnalate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e da accertamenti degli organi preposti alla vigilanza. Per gravi violazioni devono intendersi quelle che comportino l'applicazione di una pena detentiva o pecuniaria, e che quest'ultima sia stata reiterata.

Il mancato rispetto delle ulteriori disposizioni dei citati Protocolli e Accordi, fatta salva l'applicazione di ogni ulteriore disposizione di carattere amministrativo o penale prevista dalla normativa vigente, comporta l'obbligo ad adempiere entro il termine assegnato dall'Amministrazione, trascorso inutilmente il quale l'obbligo contrattuale è risolto con le penalità eventuali ed aggiuntive che la risoluzione comporta a carico della ditta inadempiente.

2. L'Amministrazione può altresì risolvere il presente contratto al ricorrere

delle seguenti circostanze:

- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 6 del presente Contratto;
- applicazione delle penali così come indicato dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Al verificarsi della risoluzione, l'Amministrazione, altresì, tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento, ivi compresi i maggiori costi.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3-bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 7 oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito dall'articolo 10 del presente contratto, può costituire causa di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Art. 10)

È fatto obbligo all'operatore economico di concludere i lavori appaltati entro le date prestabilite. L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Ufficio comunale preposto qualsiasi sospensione o

interruzione dei lavori che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore.

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi del Comune, assunti in forza del presente contratto, lo stesso applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, le penali stabilite dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 7.

Art. 11)

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Roberta Scardigli, Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Empoli.

Art. 12)

Le controversie tra il Comune di Empoli e l'impresa appaltatrice, così durante l'esecuzione come al termine dei lavori ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto del procedimento di "accordo bonario" previsto dall'art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui non si addivenisse all'accordo bonario competente sarà l'Autorità Giudiziaria presso il Foro di Firenze ed è esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 13)

Tutte le spese del presente contratto, nonché quelle dipendenti dal

medesimo, nessuna esclusa ed eccettuata, vengono assunte dall'appaltatore.

L'I.V.A. sarà assolta applicando le norme del D.P.R. n. 633/1972. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma del D.P.R. 16.04.1986 n. 131 in quanto atto soggetto ad I.V.A.

L'imposta di bollo pari a Euro 480,00 sul presente contratto e sugli elaborati materialmente allegati è stata assolta tramite contrassegno telematico n. 01211545220146, conservato agli atti del Comune di Empoli.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, l'Aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque, di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dell'Amministrazione nei loro confronti e per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'Aggiudicatario, per quando compatibile, si attiene alla disciplina del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pubblicato nel sito dell'Amministrazione nella sez. "*Amministrazione Trasparente*" sottosezione livello 1 "*Disposizioni Generali*".

Il presente atto, formato stipulato in modalità elettronica, conformemente al disposto dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 è stato scritto mediante l'uso e il controllo degli strumenti informatici, su n. 19 pagine a video.

Le parti, riconosciuto il documento e i suoi allegati conformi alla loro volontà, lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s) e degli articoli 21 e 28 del D.Lgs. 82/2005.

I certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi all'art. 1 del D.Lgs. 82/2005. Segnatamente la firma digitale dell'Ing. Roberta Scardigli (Comune di Empoli) è dotata di certificato di validità valido fino al 10.02.2026 e rilasciato da ARUBAPEC S.p.A.; la firma digitale del Sig. Roberto Massai (Impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l.) è dotata di certificato di validità valido fino al 16/08/2024 e rilasciato da InfoCamere S.C.p.A..

Il presente atto costituisce documento informatico, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e sullo stesso viene apposta la marcatura temporale.

PER L'IMPRESA APPALTATRICE

Sig. Roberto Massai

PER IL COMUNE DI EMPOLI

Ing. Roberta Scardigli